



**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**“OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO”**  
**UNITA’ OPERATIVA PROVVEDITORATO**  
**90146 – PALERMO – Via Strasburgo n°233**

\*\*\*\*\*

## **CAPITOLATO SPECIALE**

**SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE GARE TELEMATICHE (DI CUI ALL’ART. 40 DEL D.LGS. N°50/2016) E AFFIANCAMENTO OPERATIVO IN MATERIA DI COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AL DPT REGIONALE TECNICO, ANAC, M.E.F., M.E.P.A., AVCPASS PER L’AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO”.**

**DISCIPLINARE TECNICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO**

**-CAPO I –gestione dei servizi.**

### **Art. 1.(Oggetto e natura dell’appalto)**

Il presente capitolato definisce le caratteristiche ed i requisiti per l’affidamento del servizio di assistenza informatica volto a supportare le attività dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello”.

Il fornitore dovrà supportare l’Azienda Ospedaliera attraverso un supporto metodologico e merceologico al personale nello svolgimento delle iniziative di acquisto, erogando al contempo un’attività di trasferimento del Know how continuo al personale dell’Azienda Ospedaliera.

Le prestazioni professionali oggetto dell’incarico di cui al precedente art. 1 investono l’Area Tecnica e l’Area Provveditorato e sono inerenti a quanto sotto elencato:

- ↪ Assistenza alle gare telematiche (di cui all’art. 40 del D.Lgs n°50/2016);
- ↪ Comunicazioni obbligatorie al Dpt. Regionale Tecnico;
- ↪ Comunicazioni e iter procedurali Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- ↪ Comunicazioni di cui al D. L. 190/2012 per gare di appalto e affidamenti;
- ↪ Iter procedurali AVCPass;
- ↪ Piattaforma Appalti & Contratti e-procurement in merito a procedure aperte, negoziate, ristrette, etc.;
- ↪ Monitoraggio M.E.F., e supporto ai RUP per l’emissione dei C.E.L.;
- ↪ Monitoraggio dati piattaforma M.O.P. (monitoraggio Opere Pubbliche);
- ↪ Aggiornamento, con cadenza mensile, dei collegamenti fra C.U.P. e relativi C.I.G.

Tutte le eventuali spese necessarie allo svolgimento del presente incarico saranno a carico del Professionista.

Oltre alla corresponsione dell’onorario null’altro spetta al Professionista, a qualsiasi titolo, per l’incarico di che trattasi.

Tutte le altre eventuali spese necessarie all'espletamento dell'incarico graveranno sul Professionista medesimo.

## Art. 2.( **Articolazione del servizio** )

L'aggiudicatario è tenuto a compiere tutti gli adempimenti elencati al precedente art. 1 ed inoltre a garantire:

1. Numero quattro interventi mensili complessivi presso le due aree coinvolte, da effettuare in concomitanza fra tutti i soggetti interessati;
2. Presenza di una unità qualificata del proprio personale al fine di supportare il RUP nel caricamento sui vari sistemi dei dati dei vari appalti;
3. Servizio di assistenza telefonica nei giorni (lavorativi): da lunedì a venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30; nel caso di sopravvenuta impossibilità a soddisfare le richieste pervenute telefonicamente, il Professionista si impegna a ricontattare il RUP entro 24 ore e, come comunicato dal Professionista il soggetto preposto a tale servizio è da individuarsi nel ....., raggiungibile come segue:

- ↳ Recapito fisso:
- ↳ Recapito telefonico mobile:
- ↳ a/m posta elettronica all'indirizzo:
- ↳ P.E.C.:

il recesso dall'incarico, da parte del Professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

I portali telematici utilizzati per le procedure di trasmissione dei dati sono di proprietà delle varie Autorità di competenza, che autorizzano il R.U.P., previa apposita procedura di registrazione, a far uso per le comunicazioni dovute.

L'affidatario del servizio (nella persona del .....) relativamente a tutti i sistemi telematici che, eventualmente, la Stazione Appaltante dovesse ritenere idonei all'assolvimento degli obblighi inerenti le comunicazioni oggetto del presente incarico, opererà sia autonomamente sia, ove occorra, unitamente ai diretti responsabili utilizzando le credenziali di accreditamento, al fine di effettuare la trasmissione dei dati via via necessari.

## Art. 3.(**Durata del contratto e recesso**)

L'appalto ha la durata di tre annate gestionali, a partire dalla data di effettivo inizio dell'erogazione del servizio.

L'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di recesso alla scadenza di un periodo massimo del 1° semestre, da considerare come periodo di prova, qualora il servizio risultasse, a giudizio insindacabile dell'Azienda, non soddisfacente, come disciplinato dall'articolo 7 del capitolato tecnico e in tal caso l'Azienda potrà avvalersi della graduatoria di gara.

L'Azienda Ospedaliera si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni di convenienza e sulla qualità e sulla regolarità del servizio e dei servizi complementari resi dall'impresa aggiudicataria, oltre che dalla sussistenza delle condizioni di convenienza economica, alla luce dei vigenti prezzi di mercato, la facoltà di proseguire con la predetta, alla scadenza, il rapporto contrattuale per un periodo, non superiore comunque ad un anno, mediante riaffidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.63, comma 5 del D.Lgs n°50/2016. L'eventuale richiesta di prosecuzione del rapporto contrattuale sarà trasmessa all'Impresa aggiudicataria per iscritto, mediante posta elettronica certificata, entro tre mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale.

In caso di riaffidamento alla scadenza del contratto potranno essere rinegoziati a favore dell'Azienda Ospedaliera i prezzi praticati, se non risulteranno allineati a quelli risultanti dalle ultime gare espletate da altre aziende sanitarie per servizi simili.

In ogni caso, l'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare ad erogare il servizio alle condizioni contrattuali ed alle condizioni economiche convenute fino a quando l'Azienda non avrà provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del vincolo contrattuale.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Azienda.

#### **Art. 4.( esecuzione e luogo del servizio )**

Il servizio dovrà essere effettuato direttamente negli uffici dell'Azienda Ospedaliera presso i quali è depositata la documentazione richiesta ed in collaborazione con il personale indicato dall'Azienda Ospedaliera..

Gli incaricati del soggetto affidatario, che cureranno tutti i rapporti con l'Azienda Ospedaliera, dovranno essere preventivamente presentati e dovranno essere in possesso di idonea professionalità allo svolgimento del servizio stesso; essi saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie per la tutela del segreto d'ufficio.

Il Responsabile dell'Unità Operativa interessata personale interno che affiancherà gli incaricati del soggetto affidatario nello svolgimento delle attività al fine di assicurare la diffusione delle competenze al personale dell'Azienda Ospedaliera, coerentemente con gli obiettivi enunciati nel presente incarico.

Il servizio in oggetto è svolto dal soggetto affidatario a rischio di impresa, quindi con propri mezzi e persone, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali previdenziali ed antinfortunistici verso terzi sono a totale carico dell'Impresa, che ne è la sola responsabile.

#### **Art. 5.( Obblighi dell'affidatario del servizio )**

L'aggiudicatario dovrà garantire l'adempimento degli impegni assunti secondo i criteri di diligenza qualificata connessa all'esercizio professionale.

Altresì, non potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza di qualsiasi controversia né, tanto meno, sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni a suo carico.

Infine, dovrà tenere indenne l'Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità verso terzi, conseguente ad eventuali manchevolezze o trascuratezze emerse nell'esecuzione degli obblighi assunti.

L'Azienda Ospedaliera resta proprietario dei dati conferiti e dei prodotti elaborati in relazione all'esecuzione delle attività affidate. Il soggetto affidatario si impegna a restituire all'Azienda Ospedaliera, al termine dell'esecuzione del servizio o immediatamente nel caso di risoluzione del contratto, tutto il materiale riguardante dati elaborati ed utilizzato per l'esecuzione del servizio o elaborazioni da esse derivate

L'aggiudicatario si impegna: a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estortiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituirà clausola di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'affidatario del servizio si impegna a considerare di carattere riservato e assolutamente non divulgabili le informazioni in proprio possesso derivanti dall'espletamento dell'attività conferita per effetto della presente convenzione (informazioni tecniche degli appalti del Committente, accreditamenti di tutti i R.U.P. presso le varie Autorità etc.)

Le parti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui reciproci documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto in materia di privacy e trattamento dei dati. Facendo riferimento alle norme del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) ovvero del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016, entrato in vigore in data 25 maggio 2018, il Professionista si impegna al rispetto di quanto previsto, in particolare, dagli artt. 5, 24 e 25 del G.D.P.R. medesimo.

#### **Art. 6.( Risoluzione del rapporto e penalità )**

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere il rapporto nelle seguenti ipotesi relative all'aggiudicatario (salvo comunque il diritto al risarcimento del danno):

- frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo od altre procedure concorsuali.

Oltre al diritto al risarcimento del danno, se il mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario provoca il comminamento di sanzioni pecuniarie e amministrative a carico della stazione appaltante quest'ultima ha diritto al rimborso del loro importo, più un incremento pari al 10%.

Qualora l'aggiudicatario intenda recedere dal rapporto prima della scadenza, ne deve dare preavviso scritto di tre mesi.

#### **Art. 7.( Periodo di prova )**

Tenuto conto della natura del contratto, l'aggiudicazione deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva subordinata all'esito di un periodo di prova di 6 (sei ) mesi, decorrenti dall'inizio del servizio , nel corso dei quali dovrà mettere a punto la propria organizzazione ed il proprio sistema di qualità sino al raggiungimento di un elevato standard degli interventi. In particolare, nello stesso arco di tempo, l'Unità Operativa Provveditorato in collaborazione con Il Direttore di esecuzione del contratto valuterà l'idoneità e la capacità dell'Impresa aggiudicataria a mantenere e riprodurre le prestazioni dichiarate prevedendo una specifica e puntuale verifica tesa ad appurare:

- la precisione e l'accuratezza nello svolgimento del servizio
- l'operatività e l'organizzazione raggiunta

A tale proposito il Direttore di esecuzione del contratto dovrà rilasciare una relazione con quale si esprime parere favorevole in merito al superamento della prova, inviandola all'Unità Operativa Provveditorato che provvederà a comunicare il parere favorevole all'Impresa aggiudicataria. Superato il periodo di prova sarà considerato superato con esito positivo ed il rapporto potrà proseguire fino alla naturale scadenza .

In caso di esito negativo del periodo di prova l'Azienda Ospedaliera provvederà a:

- contestare all'Impresa aggiudicataria le cause di inadeguatezza e di non accettabilità del servizio;

- qualora l'Azienda Ospedaliera accogliesse le memorie scritte e le giustificazioni dell'Impresa aggiudicataria verrà accordato un ulteriore e definitivo periodo di prova di 90 giorni.
- qualora l'Azienda Ospedaliera non accogliesse le giustificazioni dell'Impresa aggiudicataria in quanto per le problematiche emerse non vi fosse soluzione o in mancanza di presentazione di memorie scritte difensive o in caso nuovo esito sfavorevole del periodo di prova si procederà alla risoluzione del contratto ed ad affidare alla seconda Impresa migliore offerente e l'Impresa aggiudicataria avrà diritto solo al pagamento dei corrispettivi sulla base dei prezzi definiti, per il periodo di effettivo svolgimento del servizio, escluso ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. Inoltre l'Impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di garantire il servizio fino al subentro della nuova Impresa.

Tutte le decisioni assunte in caso di esito negativo della prova, compreso quindi il subentro della seconda Ditta, saranno oggetto di apposito atto deliberativo da parte dell'Azienda Ospedaliera.